

Codice A1820B

D.D. 23 agosto 2018, n. 2581

N912 - Istanza di Autorizzazione Idraulica da parte del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per la realizzazione del prolungamento della difesa spondale posta in destra del Torrente Elvo nel Comune di Salussola

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese sopra generalizzato, ad eseguire i lavori per la realizzazione della difesa spondale in massi lapidei ciclopici di dimensioni superiori ad 1 mc, per una lunghezza di circa 70 metri, posta in destra del Torrente Elvo, nel Comune di Salussola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale lapideo dall'alveo del torrente Elvo.
2. al fine di evitare possibili fenomeni di aggiramento della scogliera in oggetto dovrà essere preservato l'accumulo di materiale lapideo presente in prossimità dell'ammorsamento di monte della difesa stessa;
3. l'intervento di sistemazione della difesa spondale dovrà essere condotto esclusivamente nell'area indicata nella documentazione cartografica e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
5. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
6. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
7. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. è fatto divieto di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. la presente autorizzazione all'occupazione del suolo demaniale interessato dai lavori ha validità di anni uno a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale

- concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
11. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
 12. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del Torrente Elvo;
 13. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
 14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo le vigenti leggi in materia.

IL DIRIGENTE
Ing. Giorgetta LIARDO

I Funzionari estensori:
Ing. Maurizio Di Lella
P.I. Lucio Beccari

Allegato

PEC



Provincia di Biella


AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

Prot. 16439

Biella, 09-08-2018

Trasmessa via pec
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it



Spett.REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP
Settore Decentrato Opere
Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico di Biella
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella - BI

OGGETTO :N912 - - Perizia modificativa e suppletiva di variante maggio 2018.
Intervento supplementare A - Istanza di autorizzazione idraulica per ripristino difesa spondale in destra Torrente Elvo in Comune di Salussoia (BI) a monte intervento A già in progetto.
Richiesta Autorizzazione ai sensi della L.R. 37/2006.

In data 12/06/2018, l'ufficio Caccia e Pesca ha ricevuto da codesto settore decentrato la richiesta avanzata dalla Ditta Consorzio di Bonifica della Baraggia B.se e V.se, di parere preventivo ai sensi della L.R. 37/2006 per i lavori indicati in oggetto.

Vista la domanda e la relazione tecnica che indica l'intervento per ripristino difesa spondale in sponda destra nell'alveo del Torrente Elvo, con la presente **si rilascia il parere di compatibilità favorevole ai sensi dell'art 12 della L.R.37/2006 e ss.mm.ii, subordinandolo alle seguenti prescrizioni:**

- Per le opere da realizzarsi in alveo, dovranno essere osservate le indicazioni operative disciplinate dalla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/2006.
In particolare:
- Dovranno essere adottati da parte dell'impresa esecutrice tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque, al fine di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche, rispettando i parametri di riferimento relativa ai materiali in sospensione indicati nella tabella 2 della D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010
- La realizzazione dei lavori non dovrà causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua. In particolare, dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie, garantendo il deflusso minimo vitale dei tratti di corsi d'acqua oggetto di intervento per la salvaguardia della fauna ittica presente a valle dei suddetti lavori;